

Allegato "A" all'atto N. 7692 del Repertorio - N. 6083 della Raccolta in
data primo ottobre 2021

STATUTO

"ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASSISTENZA AGLI SPASTICI DI FIRENZE - APS"

Art. 1) COSTITUZIONE

E' costituita con sede in Firenze, via Ruggero Leoncavallo n. 20, l' "Associazione Italiana per l'Assistenza agli Spastici di Firenze - APS", d'ora in poi designata con il termine "Associazione", ai sensi del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117.

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'utilizzo dell'acronimo APS è subordinato all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

In attesa dell'istituzione del RUNTS, previsto dal Codice del Terzo settore, e fino al termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice medesimo, l'Associazione è soggetta a quanto previsto dal d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e rimane iscritta all'Anagrafe regionale delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Le disposizioni del presente statuto incompatibili con quanto previsto dal predetto d.lgs. n. 460 del 1997 sono inefficaci fino al termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore.

Ai fini di cui al comma 4, in particolare, l'Associazione:

a) svolge attività in via principale per esclusivi fini di solidarietà, nei settori di cui all'art. 10, c.1, lett. a), nn. 1), 3) e 10) del d.lgs. n. 460 del 1997. Può svolgere attività direttamente connesse ai settori di attività;

b) continua ad utilizzare la denominazione di "Associazione Italiana per



Assistenza agli Spastici di Firenze Onlus" in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. A decorrere dal termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, l'Associazione assume la denominazione di cui all'art. 1 del presente statuto;

c) osserva i limiti previsti dall'art. 10, c.6, lett. c) del d.lgs. n. 460 del 1997 (se prevista retribuzione);

d) in caso di scioglimento prima del termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, il patrimonio residuo sarà destinato ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 2) FINALITA' E SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione non ha scopo di lucro e si impegna a realizzare le finalità stabilite dallo Statuto dell'AIAS Nazionale con sede in Roma, ente giuridico riconosciuto con D.P.R. n. 1070 del 28 Maggio 1968 e che ha acquisito la qualifica in Onlus con atto del 6 giugno 1998 e quella di ETS Rete Associativa con atto del 2 Luglio 2019.

L'Associazione è sezione, autonoma giuridicamente e articolazione dell'AIAS Nazionale e ne accetta lo Statuto, che fa proprio.

In tale spirito essa persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per attivare ogni possibile iniziativa atta a favorire gli interventi riabilitativi necessari per il raggiungimento del massimo recupero funzionale e sociale dei soggetti con esiti di paralisi cerebrale (spastici) e di altre forme invalidanti e il dovuto sostegno, sia materiale, sia morale e psicologico alle loro famiglie. In particolare, l'Associazione intende:

- promuovere, nell'ambito della Regione Toscana, la ricerca di soggetti con esiti di paralisi cerebrale infantile e l'attuazione degli interventi necessari a loro favore;
- tutelare l'integrazione scolastica ad ogni livello, la qualificazione e il reale inserimento nel mondo del lavoro delle persone disabili con il riconoscimento del diritto effettivo alla retribuzione, sollecitando gli Enti Pubblici a renderlo possibile mediante la fornitura di strumenti, attrezzature tecniche, presidi e servizi funzionali all'effettivo esercizio di tali diritti;
- promuovere l'istituzione di corsi di qualificazione, riqualificazione e aggiornamento professionale per le persone disabili per aiutarle nell'integrazione sociale e lavorativa;
- promuovere iniziative per il superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici o aperti al pubblico, per l'adeguamento dei mezzi di trasporto e per la rimozione di ogni altra causa che possa contribuire al processo di emarginazione;
- promuovere la realizzazione del progetto di vita dei soggetti disabili, anche con l'istituzione del servizio di aiuto personale e la costituzione di residenze socio-assistenziali che ne scongiurino l'istituzionalizzazione;
- curare che servizi socio-riabilitativi e risorse economiche siano sufficienti e idonei a garantire una reale sicurezza sociale e condizioni di vita dignitosa anche ai disabili che non possono lavorare.

L'Associazione, mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117 in favore dei propri Soci, di loro familiari o di terzi, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Soci o delle persone aderenti agli enti



associati:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni (lett. a dell'art. 5);

b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d dell'art. 5);

c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i dell'art. 5);

d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. k dell'art. 5);

e) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (lett. p dell'art.).

L'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale, comprese le compravendite e le permuta di beni immobili o di beni mobili soggetti a registrazione; la stipulazione di mutui e la concessione di pegno o ipoteche relativamente ai beni sociali; la concessione di fidejussioni e altre malleverie.

L'Associazione cura i contatti diretti con le Istituzioni Pubbliche e Private affinché siano garantiti l'organizzazione e l'accesso a strutture alberghiere, centri

di vacanza e ogni altra attività o servizi che possano ritenersi utili alla ulteriore partecipazione del portatore di handicap alla vita della comunità.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei Soci e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione APS, può inoltre esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, entro i limiti indicati dall'articolo 6 del D.lgs 117/17, rappresentando distintamente nel bilancio di cui all'articolo 13 del D.lgs 117/17 le attività indicate dall'articolo 6 da quelle di cui all'articolo 5 del Dlgs 117/2017, il tutto nei limiti e nei termini di legge.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3) ADESIONE AL COMITATO REGIONALE

L'Associazione aderisce, ai sensi dello Statuto Nazionale, al Comitato Regionale, quando questo sia costituito.

Il Comitato Regionale e l'Associazione hanno, sia nei rapporti reciproci sia in quelli con i terzi, piena autonomia patrimoniale, amministrativa, contrattuale e giuridica, nel rispetto degli scopi e delle finalità di cui all'art. 2.

Art. 4) SOCI DELL'ASSOCIAZIONE

Possono essere Soci dell'Associazione, tutti coloro i quali - persone fisiche o altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro - ne condividano gli scopi, abbiano



accettato con dichiarazione scritta il presente Statuto e quello Nazionale obbligandosi ad osservarli e abbiano ottemperato alle norme previste per il tesseramento, il tutto nei limiti e nei termini di legge.

La partecipazione del Socio alla vita associativa non è limitata temporalmente.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I Soci si distinguono in:

- a) Soci Sostenitori che versano annualmente una quota non inferiore alle quattro volte la quota fissata per i Soci ordinari.
- b) Soci Benemeriti che hanno acquisito particolari meriti operando come volontari, dipendenti o consulenti a favore dell'Associazione. Le persone meritevoli vengono segnalate dalla Sezione o da un Socio al Consiglio Nazionale il quale, acquisite, ove occorra, le informazioni del caso, delibera sulla proposta a scrutinio segreto. I Soci Benemeriti non versano alcuna quota associativa.
- c) Soci Ordinari che versano annualmente la quota stabilita dall'Assemblea dall'AIAS Nazionale.

Art. 5) SOCI MINORENNI

I Soci che non abbiano raggiunto il diciottesimo anno di età costituiscono il Gruppo Giovanile; esso è dotato di potere di autonoma regolamentazione secondo regolamento che deve essere approvato dal Consiglio. Possono partecipare alle assemblee dell'Associazione e Nazionali ed esercitare il diritto di voto tramite il loro rappresentante legale, nella specie, chi esercita la potestà genitoriale.

Art. 6) AMMISSIONE DEI SOCI

L'ammissione dei Soci ordinari e dei Soci sostenitori è deliberata - secondo

criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte - dal Consiglio Direttivo, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno 2 (due) Soci presentatori. La domanda deve contenere: il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e quella effettiva, il codice fiscale, la dichiarazione di aver ricevuto e preso conoscenza di copia dello Statuto e dei regolamenti nazionali, regionali e di Sezione e di accettarli, la dichiarazione di volersi attenere alle deliberazioni adottate dagli organi sociali e di prestarvi osservanza, e ogni altra informazione prevista dai regolamenti o chiesta dalla Sezione.

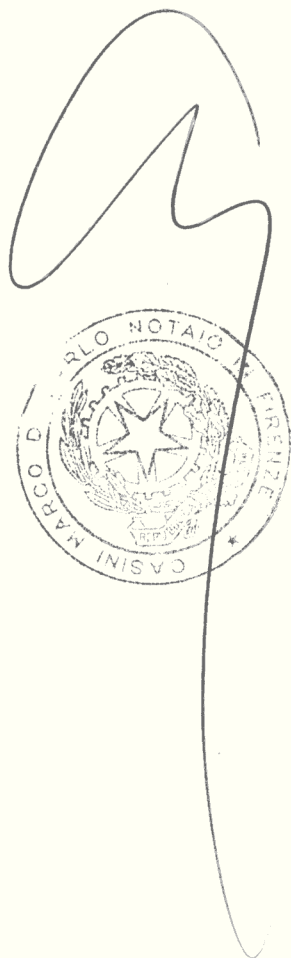
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro dei Soci.

Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 (trenta) giorni, al Comitato Regionale o, se non istituito, al Consiglio Nazionale ai sensi degli art.5 e 6 dello Statuto Nazionale.

Non possono essere Soci i dipendenti dell'Associazione ma, in casi particolari ed eccezionali, il Consiglio Direttivo può a ciò derogare fino al massimo del 5% (cinque per cento) di tutti i Soci dell'Associazione e previa autorizzazione della Giunta Esecutiva nazionale, a pena di inefficacia e invalidità della delibera. Nei casi di deroga il Socio dipendente che venga eletto ad una qualsiasi carica sociale deve optare fra quest'ultima e il rapporto di dipendenza. Se opta per la carica sociale potrà essere insediato e investito della funzione solo dopo avere presentato dimissioni irrevocabili dal rapporto di lavoro ed essere integralmente e definitivamente liquidato di ogni sua spettanza con quietanza liberatoria.

ART. 7) DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

I Soci hanno il diritto di:



- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione e approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi; gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi, che dovranno essere messi a loro disposizione entro i successivi venti giorni dalla richiesta. L'Associazione deve tenere i libri sociali obbligatori indicati dal Decreto Legislativo n. 117 del 2017.

I Soci hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Art. 8) PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

I Soci cessano di appartenere all'Associazione automaticamente e senza obbligo di formalità né comunicazioni, per mancato pagamento della quota sociale al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

I Soci cessano altresì di appartenere all'Associazione:

- per recesso;
- per decadenza;
- per esclusione.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

La decadenza è pronunciata nei confronti dei Soci falliti, interdetti o inabilitati.

L'esclusione è adottata nei confronti dei Soci che:

- a) non ottemperino o comunque violino le disposizioni di questo Statuto, dei regolamenti ovvero delle delibere e delle decisioni legalmente adottate dagli organi sociali competenti nelle materie loro attribuite;
- b) in qualunque modo arrechino danno materiale o morale all'Associazione;
- c) versino in stato di incompatibilità;
- d) siano riconosciuti colpevoli, con sentenza definitiva, di delitti contro la pubblica amministrazione, la fede, la morale, la persona o il patrimonio.

Il Socio viene sospeso cautelativamente fino all'accertamento dei fatti nei casi in cui può essere escluso oppure per atti, compresi quelli contrari allo Statuto, che possono danneggiare moralmente l'Associazione nelle sue varie articolazioni.

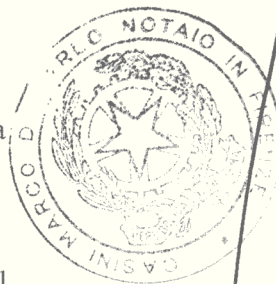
I provvedimenti di decadenza, di sospensione e/o di esclusione sono adottati dal Consiglio Direttivo e successivamente deliberati dall'Assemblea.

Il provvedimento di sospensione in caso di urgenza è adottato dal Presidente.

Il provvedimento di esclusione viene portato per la ratifica alla prima assemblea dell'Associazione, la quale delibera in modo definitivo.

Entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, il Socio può chiedere, a pena di decadenza, al Comitato Regionale, se istituito, o al Consiglio Nazionale, di sospendere l'efficacia del provvedimento di sospensione, di decadenza o di espulsione.

L'interessato deve contestualmente consegnare copia dell'istanza alla Sezione, che potrà contro dedurre.



Il Comitato Regionale, se istituito, o il Consiglio Nazionale delibera nella prima riunione successiva, da tenersi entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione del ricorso, comunicando per iscritto l'esito all'interessato e alla Sezione di appartenenza.

Contro il provvedimento i Soci esclusi possono ricorrere al Collegio dei Probiviri per iscritto entro 30 (trenta) giorni.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

I Soci che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 9) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione assicura la gestione democratica, attraverso organismi liberamente eletti dall'Assemblea dei Soci e la partecipazione delle persone disabili alla vita associativa nelle forme ritenute più idonee.

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, l'Organo di controllo e revisione, se obbligatorio per legge.

Ogni membro dei vari organi sociali che per 3 (tre) volte consecutive e senza giustificato motivo non interviene alle riunioni cui ha il diritto-dovere di intervenire, può essere considerato dimissionario, e in tal caso al suo posto subentra quello che segue in graduatoria. Le relative delibere sono adottate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Art. 10) L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita dai Soci dell'Associazione.

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti - da almeno tre mesi - nel libro dei Soci e che siano in regola con il pagamento delle quote sociali, compreso

l'anno in corso.

Art. 11) POTERI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla esclusione dei Soci;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- approva gli eventuali regolamenti interni, compreso quello dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento dell'Associazione;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria una volta all'anno entro il 30 (trenta) aprile per:

- a) approvare la relazione sociale del Presidente;
- b) approvare la relazione finanziaria dell'Organo di controllo e revisione, se costituito;
- c) approvare il bilancio di esercizio consuntivo e preventivo dell'attività dell'Associazione, presentati dal Consiglio e visti dall'Organo di controllo e revisione, se costituito;
- d) deliberare su ogni eventuale argomento all'ordine del giorno proposto dal



Consiglio, sia di propria iniziativa che su segnalazione dei Soci;

e) eleggere, ogni triennio, allo scadere delle cariche sociali, il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo e revisione, se costituito;

f) eleggere i delegati che dovranno rappresentare l'Associazione all'Assemblea dell'AIAS Nazionale;

g) disporre l'esclusione dei Soci che si siano resi autori di fatti gravemente lesivi per l'Associazione.

L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria su iniziativa del Presidente o su richiesta della maggioranza del Consiglio Direttivo o dell'Organo di controllo e revisione, se costituito, o di almeno un decimo degli associati non oltre 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

Spetta all'Assemblea Straordinaria ogni modifica dello Statuto.

Art. 12) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

La convocazione dell'Assemblea deve essere fatta almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta ad ogni avente diritto a parteciparvi, dell'ordine del giorno, del luogo, del giorno e ora dell'adunanza. Possono parteciparvi coloro che abbiano provveduto a rinnovare l'iscrizione all'Associazione, purché ciò avvenga, al massimo, entro un'ora prima dell'orario fissato per l'Assemblea.

Art.13) VALIDITA' E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza dei 2/3 (due terzi) dei Soci aventi diritto a parteciparvi e delibera a maggioranza degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che potrà avere luogo anche un'ora dopo della prima, qualunque sia il numero degli aventi diritto con deliberazione a

maggioranza.

Ciascun Socio ha un voto. Nell'Assemblea ogni avente diritto al voto può essere rappresentato mediante delega scritta da un altro Socio dell'Associazione avente diritto. Nessun intervenuto potrà avere più di due deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese per alzata di mano o per appello nominale o per scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei voti rappresentati.

Le modifiche allo Statuto e ai Regolamenti in essi previsti, devono essere approvati dall'Assemblea con la maggioranza in prima convocazione, dei due terzi degli aventi diritto a partecipare con diritto di voto all'Assemblea e, in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta degli intervenuti.

In tali casi la seduta in seconda convocazione è valida con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio devono essere deliberati dall'Assemblea con la maggioranza di tre quarti degli associati.

All'apertura di ogni seduta l'Assemblea, che è presieduta dal Presidente, elegge il Socio che sarà chiamato a fargli da segretario. Il Presidente e il segretario dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 14) ELEZIONI DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI

Le elezioni del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e revisione (se costituito) vengono fatte a scrutinio segreto.

Se all'o.d.g. vi è l'elezione alle cariche sociali l'Assemblea provvederà a costituire il Collegio Elettorale. Esso sarà composto da tre Soci i quali, al loro interno, nomineranno il Presidente.

Il Presidente del Collegio Elettorale cura le formalità, la distribuzione e la raccolta delle schede, ne dirige lo spoglio e redige un verbale con l'indicazione



dell'andamento delle operazioni elettorali e la graduatoria di tutti coloro che hanno ottenuto i voti.

A elezioni ultimate, il Presidente del Collegio Elettorale dà lettura del verbale di cui all'articolo precedente, procede all'insediamento dei nuovi eletti e, in accordo con questi, fissa la data della prima riunione per l'assegnazione delle cariche sociali. Nella ipotesi di mancata accettazione da parte di uno o più Consiglieri o degli altri membri eletti, subentrano coloro che seguono nella graduatoria di cui al verbale precitato entro e non oltre i 30 (trenta) giorni successivi.

Prima di dichiarare chiusa l'Assemblea, il suo Presidente procede alla distruzione delle schede elettorali, acquisisce agli atti il verbale redatto dal Collegio Elettorale e lo sottoscrive insieme al segretario.

Art. 15) IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da 6 (sei) membri e dal Presidente, eletti distintamente dall'Assemblea ordinaria.

La maggioranza dei Consiglieri eletti deve essere costituita da genitori di disabili o soggetti disabili.

Il Consiglio elegge, tra i Consiglieri, nella prima seduta, a maggioranza assoluta, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Le ultime due cariche possono essere cumulate dalla stessa persona. Elegge a maggioranza e a scrutinio segreto il rappresentante dell'Associazione in seno al Comitato Regionale, se costituito.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni e, comunque, fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i Consiglieri possono essere riconfermati.

Negli intervalli tra le assemblee sociali e in caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della

metà, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere - per cooptazione - alla integrazione del Consiglio stesso fino al limite statutario.

I membri del Consiglio non riceveranno remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 16) COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

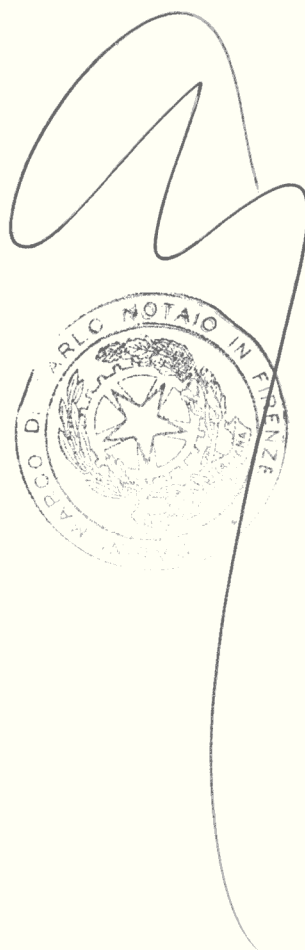
Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

Il Consiglio Direttivo provvede allo sviluppo e all'indirizzo generale dell'Associazione, attua i deliberati dell'Assemblea, sovrintende e provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria delle attività dell'Associazione; sottopone all'approvazione dell'Assemblea una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e presenta il programma per il nuovo anno; formula i bilanci da sottoporre all'Assemblea; delibera a proprio giudizio insindacabile l'ammissione dei Soci sostenitori e ordinari.

Il Consiglio delibera l'accettazione di lasciti, donazioni, oblazioni e contribuzioni varie; propone all'approvazione dell'Assemblea il regolamento interno o modifiche allo Statuto; acquista, vende, permuta beni immobili e mobili soggetti a registrazione, stipula mutui e concede pegno e ipoteca relativamente ai beni sociali; concede fideiussioni e altre malleverie.

Il Consiglio può farsi coadiuvare, ove lo ritenga opportuno, da comitati da esso nominati, anche a carattere permanente, per le attività scientifiche e assistenziali,



per le iniziative o manifestazioni volte alla raccolta di fondi. Dei comitati, ove possibile, dovranno far parte genitori di disabili o disabili medesimi. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 17) RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al trimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate con lettera inviata almeno otto (8) giorni prima.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.

In caso di particolare urgenza il Consiglio può essere convocato per telegramma inviato almeno 2 (due) giorni prima. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio risultano da verbale sottoscritto dal Presidente.

I Consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle decisioni consiliari. Soltanto il Consiglio, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a

conoscenza.

Art. 18) IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; convoca e presiede le assemblee; convoca e presiede le adunanze del Consiglio e ne dirige i lavori firmandone i verbali, con il Segretario; ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico e unitario dell'attività dell'Assemblea; presenta annualmente all'Assemblea la relazione morale e finanziaria.

Il Presidente sovrintende inoltre la gestione amministrativa ed economica dell'Associazione, di cui firma gli atti, con l'intesa che quelli economici saranno firmati con il segretario.

Il Presidente, in caso di urgenza, può assumere iniziative con l'obbligo di chiederne la ratifica alla prima riunione del Consiglio Direttivo.

Art. 19) IL VICE-PRESIDENTE

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento.

In caso di impedimento o assenza o decadenza del Presidente e del Vice Presidente, gli stessi vengono sostituiti dal membro più anziano in età in seno al Consiglio Direttivo, fino all'elezione immediata del nuovo Presidente e l'integrazione del nuovo Consigliere.

Art. 20) IL SEGRETARIO

Il Segretario è responsabile dell'esecuzione delle disposizioni emanate dal Presidente e delle delibere del Consiglio; redige i verbali delle adunanze del Consiglio e delle Assemblee. Si occupa del registro protocollo per la registrazione della corrispondenza in arrivo e in partenza. Provvede alla registrazione, su apposito libro, dell'iscrizione di nuovi Soci. Tiene aggiornato lo



schedario. Firma con il Presidente gli atti economici, i pagamenti, ecc..

Art. 21) IL TESORIERE

Il Tesoriere esercita le attribuzioni di competenza, tiene aggiornata la contabilità sociale nei modi stabiliti dal Consiglio e dalle norme regolamentari legislative in vigore, tenendo in perfetta regola i libri contabili. E' custode del patrimonio dell'Associazione, ne esige le rendite, le oblazioni, esegue i pagamenti su ordine scritto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Art. 22) ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE

L'Organo di controllo, ove presente, può essere monocratico o collegiale. L'Organo di controllo e revisione se collegiale è composto di 3 (tre) membri effettivi più 2 (due) supplenti eletti dall'Assemblea dei Soci. L'Organo nomina nel suo seno il Presidente con votazioni a scrutinio segreto, vigila sull'attività contabile dell'Associazione e redige la relazione annuale sui bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Qualora per legge dovesse essere nominato l'Organo di controllo, per il superamento dei parametri previsti nell'art. 30 del D.Lgs. n.117/2017, si applica la disciplina ivi contenuta.

Art. 23) PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione ha autonomia giuridica, patrimoniale, amministrativa e contrattuale.

L'Associazione ha un proprio patrimonio - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi e altre entrate comunque denominate - utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Tutti gli elementi sopra riportati come patrimonio dell'Associazione devono

risultare nel bilancio annuale che obbligatoriamente deve essere redatto e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione non impegna la responsabilità dell'Associazione Nazionale per le obbligazioni da essa assunte e viceversa.

L'Associazione verserà alla Sede Centrale e al Comitato Regionale le percentuali delle quote associative stabilite anno per anno dall'Assemblea Nazionale.

L'Associazione deve depositare le somme di cui dispone in titoli di Stato o in libretti di risparmio o in conti correnti presso le banche o uffici postali intestati impersonalmente all'Associazione stessa.

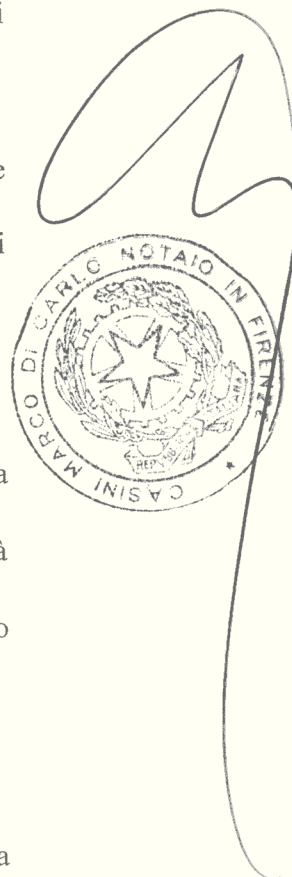
L'Associazione può stipulare con Istituti di Credito e con le Poste Italiane convenzioni per assicurare un servizio di tesoreria o di cassa per tutti i pagamenti e gli incassi.

Art. 24) APPROVAZIONE E MODIFICHE ALLO STATUTO

Ogni eventuale modifica dello Statuto e/o regolamento deve essere deliberata dall'Assemblea straordinaria dei Soci dell'Associazione, con le modalità riportate nell'art. 13 del presente Statuto, e ratificata, previo esame, dal Consiglio Nazionale (dopo l'approvazione da parte del Comitato Regionale).

Art. 25) SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione può essere sciolta per volontà dei suoi soci, per proposta dell'Assemblea Nazionale, qualora vengano meno le finalità e gli scopi



dell'Associazione o in mancanza dei soci.

In tal caso l'Assemblea dei Soci dovrà destinare il patrimonio dell'Associazione, che residuasse dopo l'esaurimento della liquidazione, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Art. 26) NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono, per analogia ed estensione, le norme dello Statuto sociale dell'AIAS Nazionale e, in difetto, quelle stabilite dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Art. 27) NORMA FINALE

Il presente Statuto, approvato dall'Assemblea del 20 Marzo 2021, entra immediatamente in vigore e modifica ogni norma contraria.

FIRMATO BIAGIOLI PIERO

FIRMATO MARCO CASINI NOTAIO

Copia composta di 13 fogli conforme all'originale redatto da me Dott. MARCO CASINI Notaio
Prestato. AD US PARTE
Firenze, 7 OTT. 2021

